

CONAI - Nuove soglie per l'esenzione e per la periodicità delle dichiarazioni incrementate rispetto all'anno precedente e nuove procedure

Circolare 56 del 06/02/2020 - Ambiente e Sicurezza

Periodicità dichiarazioni 2020

- Annuale fino a **2.000 euro** (1000 nel 2019);
- Trimestrale da 2.000 a 31.000 euro ;
- Mensile oltre i 31.000 € (invariata rispetto al 2019).

Soglie di esenzione 2020

Procedura ordinaria: 100 € per ogni materiale (50 € nel 2019)

Procedura semplificata: 200 € (100 € nel 2019).

Per le sole procedure ordinarie, è stata introdotta una **soglia minima di dichiarazione - ai soli fini statistici** - basata sul peso degli imballaggi immessi al consumo nell'anno di riferimento, pari a 10 tonnellate e a prescindere dal valore del CAC relativo. In sintesi, **al raggiungimento di almeno 10 tonnellate per materiale**, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il corrispettivo CAC risulti inferiore alla soglia di esenzione.

Nuova procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale Conai - basata sul fatturato dell'anno precedente.

Conai ha introdotto una nuova procedura di dichiarazione forfettaria per gli importatori di imballaggi pieni basata sul fatturato complessivo dell'anno precedente, che si aggiunge a quelle già esistenti per le importazioni di merci imballate, le quali continueranno ad essere dunque operative ed alternative rispetto alla nuova.

La procedura è riservata alle imprese con fatturato complessivo fino a 2.000.000 € nell'anno precedente a quello della dichiarazione e decorre dalle dichiarazioni di competenza dell'anno 2020.

Fasce contributive:

Fatturato precedente	anno Contributo ambientale forfetario per importazioni di imballaggi pieni
Fino a 200.000 €	Esenzione totale
oltre 200.000 – fino a 500.000	250 €
oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	500 €
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	750 €
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	1.000 €

Il termine di presentazione è dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza e a partire dal 1° settembre 2020, tale procedura potrà essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali siano state omesse le dichiarazioni del Contributo ambientale per importazione di merci imballate.

Nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i "rotoli di foglio di alluminio" e per i "rotoli di pellicola di plastica per alimenti".

Esenzione dal CAC:

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO fino a 50 metri;
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA fino a 75 metri (concepiti per uso domestico);

Applicazione del CAC:

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO superiori a 50 metri;
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA superiori a 75 metri (concepiti per uso professionale);

La nuova procedura decorre dal 1° gennaio 2020, con un periodo di test di 1 anno durante il quale, fermo restando il CAC dovuto, sarà possibile rettificare eventuali errori nell'applicazione, esenzione e dichiarazione del CAC, senza incorrere in sanzioni.

Estensione procedura semplificata per i "piccoli commercianti" ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a "completamento di gamma o dell'imballaggio", in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione.

Questi ultimi avranno la possibilità (non l'obbligo) di pagare il CAC direttamente ai loro fornitori. **La soglia per accedere alla procedura è fissata in 150 tonnellate di imballaggi, per ciascun materiale** (per la plastica come somma delle fasce previste), gestiti dal produttore nell'anno precedente.

Sulle fatture emesse per gli imballaggi meramente commercializzati, sui quali è stato già pagato il CAC ai fornitori per effetto della presente procedura, il produttore dovrà indicare la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto” mentre resta ferma l’applicazione del CAC, con le modalità tipiche della cosiddetta “prima cessione”, per gli imballaggi prodotti.

La decorrenza della nuova procedura è il 1° gennaio 2020 e il modulo di riferimento è il 6.24, già esistente per i “piccoli commercianti” opportunamente integrato e reso disponibile per consentirne l’utilizzo anche ai produttori che intenderanno avvalersi della nuova procedura.

Le nuove procedure potranno essere scaricate dal seguente link <http://www.conai.org/download-documenti/#1>

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/conai-nuove-soglie-per-lesenzione-e-per-la-periodicita-delle-dichiarazioni-incrementate-rispetto-allanno-precedente-e-nuove-procedure>